

e Bernardino Visconti, suoi consiglieri, e Taddeo Vimercati suo residente a Venezia, e dà loro facoltà di negoziare e concludere in suo nome l' alleanza qui sopra.

Data a Milano. — Sottoscritta dal duca e da Bartolomeo Calco.

5. — 1495, Aprile 16. — c. 10. — Lodovico Maria Sforza Anglo duca di Milano, conte di Pavia e d' Angera, signore di Genova e Cremona, dichiara di ratificare e promette di osservare il trattato n. 4 (v. n. 7).

Data a Vigevano. — Sottoscritta da B. Calco.

6. — 1495, Aprile 21. — c. 10 t.^o — Il duca di Milano autorizza i suoi tre plenipotenziari nominati nell' all.^o F al n. 4 a condurre, d'accordo con quelli degli altri collegati, ai servigi della lega Giovanni Sforza signore di Pesaro e suo parente (v. n. 5 e 19).

Dato e sottoscritto come il n. 5.

7. — 1495, Aprile 23. — c. 11. — Il duca di Milano, in esecuzione del trattato n. 4, nomina quali suoi aderenti e raccomandati: Bianca e Carlo Giovanni Amedeo duchi di Savoia pei loro stati in Italia, Ercole duca di Ferrara, il comune di Siena, Maria marchesa di Monferrato coi suoi figli, Guid' Ubaldo di Montefeltro duca di Urbino, Giovanni Sforza signore di Pesaro, e gli altri che seguono come nel n. 217 del libro XVII (v. n. 6 e 14).

Data e sottoscritta come il n. 5.

8. — 1495, ind. XIII, Maggio 3. — c. 29 t.^o — Sindicato col quale il doge co' suoi consigli dà facoltà a Girolamo Giorgio cav. ambasciatore a Roma di negoziare e concludere la condotta di Guido da Montefeltro duca d' Urbino ai servigi del papa, di Venezia e del duca di Milano.

Fatto nella sala vecchia del Magg. Cons. in Venezia. — Testimoni ed atti come nel n. 9.

9. — 1495, ind. XIII, Maggio 3. — c. 30. — Sindicato con cui il doge co' suoi consigli dà facoltà a Paolo Pisani cav. avogadore del comune e a Marco Giorgio savio di Terraferma di condurre Giovanni Borgia duca di Gandia ai servigi di Venezia (v. n. 10).

Fatto nella sala del Magg. Cons. in Venezia. — Testimoni: il cancellier grande e due segretari ducali. — Atti Bernardino Ambrosi.

10. — 1495, ind. XIII, Maggio 8. — c. 22. — Istrumento in cui si dichiara che, per le singolari virtù di Giovanni Borgia principe di Tricarico, duca di Gandia, conte di Chiaromonte, Lauria e Carinola, e capitano generale della Chiesa, e in riguardo al papa Alessandro VI, il doge (rappresentato come nel n. 9) e il duca di Milano (rappresentato dai suoi procuratori nominati nel n. 4) condussero il predetto signore ai comuni servigi (intervenendo Lodovico Becheto